

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3049

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERRUTO, BOLDRINI, BRAGA, CARÈ, CASU, CUPERLO, CURTI, D'ALFONSO, EVI, FASSINO, FERRARI, FILIPPIN, FORATTINI, FORNARO, FURFARO, GHIO, GIRELLI, GNASSI, GRIBAUDO, LAI, MALAVASI, MANZI, MEROLA, MORASSUT, ORFINI, PANDOLFO, PELUFFO, PORTA, PRESTIPINO, ROMEO, ANDREA ROSSI, SARRACINO, SERRACCHIANI, STEFANAZZI, VACCARI, VIGGIANO

Disposizioni per il rilancio del sistema italiano del calcio

Presentata il 29 luglio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dalla convinzione che la questione della cosiddetta « crisi del calcio italiano », divenuta oggetto, negli ultimi mesi, di un intenso dibattito politico, mediatico e parlamentare, necessiti di un'analisi rigorosa dei problemi specifici del settore. A un primo sguardo, la crisi del calcio italiano comprende due fenomeni distinti, aventi cause e rimedi diversi.

La prima crisi riguarda la squadra nazionale italiana di calcio maschile, che si sostanzia in una crisi dei talenti, dei vivai, delle scuole di calcio e dell'integrazione. La terza consecutiva mancata qualificazione ai campionati mondiali 2018, 2022 e 2026 non può essere derubricata a frutto di

contingenze episodiche. Essa è piuttosto il portato di un sistema in cui i calciatori italiani *under 21* selezionabili giocano appena l'1,9 per cento di minuti nel campionato di serie A, collocando l'Italia al quarantanovesimo posto su cinquanta nella graduatoria mondiale dei campionati per impiego di giovani nazionali. Dei 284 calciatori che hanno giocato almeno trenta minuti a partita nel campionato di serie A nella stagione sportiva 2025/2026, solo ottantanove sono italiani, dei quali dieci sono portieri. A monte, il sistema è caratterizzato da vivai che non selezionano, da scuole di calcio che non attraggono i talenti, da strutture spesso inefficienti e da una plateale e preoccupante assenza delle cosid-

dette « seconde generazioni », ossia di giocatori nati e cresciuti in Italia da genitori stranieri.

La seconda crisi riguarda il campionato maschile di serie A e, in particolare, il valore competitivo del prodotto. La serie A italiana non attrae più investitori solidi né calciatori di livello internazionale nel pieno svolgimento della loro carriera. I dati sono impietosi: 730 milioni di euro di perdite annue, 5,5 miliardi di indebitamento complessivo, 194 esclusioni di società dai campionati professionistici a partire dall'anno 1986, 519 punti di penalizzazione inflitti negli ultimi tredici anni. Sul fronte commerciale, il valore di aggiudicazione dei diritti audiovisivi sul mercato domestico è sceso del 7,5 per cento dal picco registrato nel periodo 2018-2021, mentre la *Premier League* inglese e la *Liga* spagnola hanno mantenuto o accresciuto i propri valori; sul mercato estero, nel periodo dal 2015 al 2025, la serie A ha registrato un incremento poco superiore al 30 per cento, a fronte del 260 per cento di incremento della *Premier League* e del 160 per cento della *Liga*.

Entrambe le crisi sopra descritte richiedono risposte radicalmente diverse: per la prima, sono necessari investimenti strutturali nei vivai, sia maschili sia femminili, nelle scuole di calcio, negli impianti presenti nei territori, nonché misure di sostegno all'integrazione dei minori stranieri residenti; per la seconda, occorre garantire la qualità delle infrastrutture, la certezza delle regole per gli investitori e la sostenibilità economico-finanziaria delle società. Su queste due direttrici, in modo distinto e coordinato, si articola l'impianto della presente proposta di legge.

Un ulteriore aspetto della crisi del calcio italiano, meno discusso, ma forse il più rilevante, è la significativa assenza delle seconde generazioni nei vivai e nelle squadre nazionali giovanili di calcio. Un'assenza che non trova riscontro nelle altre discipline sportive italiane né nelle squadre Nazionali di calcio di altri Paesi europei.

Il confronto tra le discipline sportive italiane è evidente: l'atletica leggera azzurra, la pallavolo e la pallacanestro sono

squadre Nazionali profondamente integrate, dove le seconde generazioni sono protagoniste e conseguono medaglie. Il confronto con le altre squadre Nazionali europee è ancora più netto: la squadra nazionale francese vincitrice del campionato mondiale 2018 era composta da seconde e terze generazioni per oltre il 70 per cento, la squadra nazionale belga per circa il 50 per cento, e quelle inglese, tedesca e svizzera per quote stabilmente superiori al 30 per cento.

Le cause della mancata integrazione sportiva delle seconde generazioni sono prevalentemente due: in primo luogo, una « barriera » economica all'accesso alle scuole di calcio, con costi medi di iscrizione che, sommati alle attrezzature e alle spese di trasporto, superano i 1.500- 1.800 euro l'anno, escludendo di fatto le famiglie a basso reddito, e una barriera normativa di tipo procedurale. Sotto quest'ultimo profilo, si rileva che l'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di tesseramento degli atleti minorenni, contiene una disciplina certamente più inclusiva di quella prevista dalla legge 20 gennaio 2016, n. 12, cosiddetto « *ius soli* sportivo », avendone recepito i principi in forma ampliata: la citata disposizione prevede che i minori di anni diciotto privi di cittadinanza italiana, « anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno », possono essere tesserati con le stesse procedure dei minori italiani, a condizione che gli stessi risultino iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano. Il problema non deriva dunque dalla normativa di rango primario ma riguarda un aspetto procedurale, ossia l'accentramento dell'istruttoria presso il Comitato nazionale, anziché presso i comitati regionali, e la burocratizzazione delle procedure amministrative che hanno svuotato, di fatto, la portata della norma, come dimostrato dal caso, di rilievo nazionale, dello stallone amministrativo del settembre 2023.

A tale riguardo, la presente proposta di legge interviene non sul piano della cittadinanza, materia che esula dal suo perimetro e che dovrà essere oggetto di una di-

stinta riforma organica della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ma sul piano procedurale, imponendo l'adozione di alcuni principi inderogabili nei regolamenti federali.

La presente proposta di legge consta di quattordici articoli riguardanti piani distinti, che riprendono e rinnovano la riforma sui diritti televisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetta « legge Melandri », la riforma del lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il Fondo per il professionismo negli sport femminili di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, cosiddetto « decreto dignità ».

Nel dettaglio, l'articolo 1 enuncia le finalità della proposta di legge, indicando, come obiettivi, il rilancio del sistema calcio italiano, con specifico riguardo ai settori giovanili, all'integrazione sportiva, al calcio femminile, alla qualità degli impianti, alla sostenibilità economica e alla *governance* delle federazioni sportive.

Il citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, è il principale meccanismo redistributivo del calcio italiano e già oggi destina il 5 per cento delle risorse al criterio del minutaggio *under 23*. A tale riguardo, l'articolo 2 della presente proposta di legge incrementa detta quota al 10 per cento e la vincola a parametri stringenti prevedendo altresì un vincolo di reinvestimento nei settori giovanili secondo la tecnica della premialità positiva, secondo cui chi forma e fa giocare i giovani italiani guadagna di più, compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori (sentenza 21 dicembre 2023, causa C-680/21, « *Royal Antwerp* »). In particolare, si apportano novelle agli articoli 25 e 26 del medesimo decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, prevedendo, al comma 1, la ripartizione delle risorse tra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione anche in base alla valorizzazione dei vivai e dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici (lettera *a*)); la riduzione delle quote delle risorse assicurate dalla commercializza-

zione dei diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio di serie A, dal 28 al 20 per cento sulla base dei risultati sportivi [lettera *b*), numero 1)] e dal 22 al 20 per cento sulla base del radicamento sociale [lettera *b*), numero 2)]; la destinazione del 10 per cento delle risorse alla valorizzazione dei vivai e dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici convocabili per la squadra nazionale italiana di calcio, sia maschile sia femminile [lettera *b*), numero 3)]; la previsione di parametri legati al minutaggio effettivo di gioco garantito ai calciatori e alle calciatrici tra quindici e ventitré anni nei campionati professionistici, al numero di calciatori e calciatrici professionisti provenienti da scuole di calcio affiliate e al numero di giovani formati dalla società convocati nella squadre nazionali giovanili o nella squadra nazionale italiana di calcio, sia maschile sia femminile, imponendo il vincolo del reinvestimento nei settori giovanili di almeno il 50 per cento delle risorse ricevute in applicazione della disposizione di cui alla lettera *b*), numero 3). Al comma 2, si dispone che la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'Autorità politica delegata in materia di sport, una relazione sui risultati conseguiti.

L'articolo 3 istituisce un Fondo dedicato al potenziamento dei settori giovanili, dell'impiantistica sportiva di base e dell'integrazione dei minori stranieri, alimentato dal 70 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le comunicazioni (AGCOM) in materia di pirateria audiovisiva, di cui alla legge 14 luglio 2023, n. 93, e da una dotazione pubblica iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. La gestione del Fondo è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport. Le risorse sono destinate alla realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di impianti sportivi per l'attività giovanile, amatoriale e dilettantistica, con priorità per gli interventi nelle aree interne e nelle zone periferiche o disagiate, alle misure per l'in-

tegrazione dei minori stranieri residenti e ai programmi di formazione per allenatrici e allenatori, dirigenti, istruttori e tecnici dei settori giovanili maschili e femminili. I criteri di assegnazione, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di ammissibilità dei progetti, gli obblighi di rendicontazione e i controlli sono definiti con decreto ministeriale da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 dispone il rifinanziamento del Fondo per il professionismo negli sport femminili di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, istituito a seguito dell'approvazione di un emendamento del senatore Nannicini, introduttivo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), che ha consentito alla FIGC di formalizzare il passaggio del calcio femminile al professionismo dal 1° luglio 2022, rappresentando un primato europeo. Tale Fondo è stato finanziato fino alla fine del 2024. Il rifinanziamento del Fondo medesimo è previsto in misura pari a 7 milioni di euro per l'anno 2027, a 7 milioni di euro per l'anno 2028 e a 8 milioni di euro per l'anno 2029, e si rinvia a un decreto del Ministro per lo sport e i giovani per la definizione degli obiettivi, dei criteri di erogazione e ripartizione delle risorse e delle modalità di monitoraggio annuale, i cui risultati sono trasmessi alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno.

Per quanto concerne gli impianti sportivi, si rileva che il 93 per cento degli stadi di serie A è di proprietà pubblica, prevalentemente comunale, con un'età media di sessantuno anni, in netta controtendenza rispetto agli stadi inglesi, spagnoli e tedeschi. A tale fine, l'articolo 5 istituisce in favore delle società sportive professionistiche affiliate alla FIGC e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, titolari di una concessione di durata residua non inferiore a trenta anni, un credito d'imposta pari al 30 per cento dei costi sostenuti per gli interventi di ammodernamento, ristrutturazione o riqualificazione degli impianti effettuati dal 1° gennaio 2027

al 31 dicembre 2031, nel limite di 15 milioni di euro per ciascun impianto. Costituiscono costi ammissibili gli investimenti per l'efficientamento energetico, l'accessibilità per le persone con disabilità, l'adeguamento ai livelli di sicurezza nazionali, dell'Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA) e della Federazione internazionale di calcio (FIFA), il miglioramento dei servizi al pubblico e l'estensione della multifunzionalità dell'impianto. Sono esclusi i costi connessi all'acquisizione del bene immobile e alla realizzazione di nuovi impianti. Il credito d'imposta è cumulabile con il credito d'imposta per le erogazioni liberali di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. È altresì istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia per l'impiantistica sportiva calcistica, con poteri sostitutivi, ai sensi della cosiddetta « legge stadi ». La fruizione del credito d'imposta è subordinata al possesso di specifiche certificazioni di sostenibilità ambientale, di accessibilità e di parità di genere, alla previsione di tariffe agevolate o accesso gratuito per i settori popolari destinati agli studenti e ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro e alla fissazione di un tetto al prezzo medio degli abbonamenti stabilito con decreto del Ministro per lo sport e i giovani. Le modalità attuative del credito d'imposta sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani.

L'articolo 6 introduce l'articolo aggiuntivo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, disponendo l'azzeramento dell'imposta sul reddito delle società per le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla FIGC e i gestori di scuole di calcio operanti in aree individuate come aree interne ai sensi della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (SNAI), di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o comprese nella

Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno – ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, per i primi cinque anni di attività, con riduzione al 50 per cento per i successivi cinque anni. L'agevolazione è subordinata al rispetto del citato regolamento (UE) n. 651/2014 e, ove più favorevole, del regolamento (UE) n. 2023/2831, della Commissione, del 13 dicembre 2023, in materia di aiuti «*de minimis*». Sono altresì previsti l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i compensi degli istruttori sportivi, qualificati ai sensi degli articoli 25, 35 e 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e il relativo monitoraggio da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. Al comma 4, si istituisce il *Voucher* sport per i minori, destinato alla copertura integrale delle spese sostenute per l'iscrizione e l'acquisto delle attrezzature relative alla pratica sportiva di un minore, in favore delle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro, prevedendo una maggiorazione del 50 per cento per i minori figli di stranieri residenti in Italia e per i minori residenti nei comuni delle aree interne, definite ai sensi della SNAI, o nella ZES unica. Ai commi 5 e 6, si dispone l'innalzamento a 800 euro della detrazione delle spese sportive dei minori, con una maggiorazione del 30 per cento per i minori di quattordici anni e per gli ultrasessantacinquenni. Infine, al comma 7 si impegna la FIGC ad adeguare i criteri di valutazione degli allenatori del settore giovanile, fondandoli sul numero di atleti che esordiscono nelle prime squadre professionistiche e nelle selezioni delle squadre nazionali e sui tassi di continuità dell'attività sportiva, con esclusione dei risultati sportivi delle competizioni giovanili come criterio principale.

L'articolo 7 reca disposizioni per il rafforzamento e la semplificazione delle procedure di tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia, al fine di dare piena attuazione all'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, disponendo l'adeguamento, entro il ter-

mine di tre mesi, degli statuti, dei regolamenti e delle procedure delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche di carattere paralimpico, secondo quattro principi inderogabili: il decentramento dell'istruttoria ai comitati regionali o provinciali competenti per territorio, in modalità telematica; la limitazione della documentazione a quella prevista per il tesseramento dei minori italiani, fatta salva la sola attestazione dell'iscrizione scolastica; il termine di trenta giorni con la previsione del meccanismo del silenzio-assenso; il divieto di prevedere adempimenti ulteriori. Il Comitato olimpico nazionale italiano, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, vigila sull'adeguamento previsto e trasmette una relazione annuale al Ministro per lo sport e i giovani e alle Camere. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento della FIFA sullo *status* e sui trasferimenti dei calciatori in materia di protezione dei minori nei trasferimenti internazionali.

L'articolo 8 in materia di riforma dei campionati professionistici e incentivi all'impiego di calciatori italiani formati nei *club*, prevede l'adozione da parte della FIGC, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un piano di riforma dei campionati professionistici finalizzato: alla riduzione del numero delle società partecipanti ai campionati di serie A e serie B in funzione della sostenibilità economica del sistema; all'introduzione di indicatori economico-patrimoniali più stringenti per l'ammissione e la permanenza nei campionati professionistici, in coordinamento con la Commissione indipendente di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; alla definizione, d'intesa tra la Lega Calcio Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e la Federazione stessa, di parametri volontari di impiego minimo di calciatori italiani formati nel settore giovanile delle società nelle prime squadre di serie B e Lega Pro e di un sistema di incentivi attraverso premialità

nella ripartizione dei diritti audiovisivi e l'accesso prioritario al Fondo di cui all'articolo 3. La proposta di riforma è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con attuazione entro l'avvio della stagione sportiva 2027/2028.

L'articolo 9, in continuità con la riforma del lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, introduce il comma aggiuntivo 8-*bis* dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, che riconosce ai lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici una riduzione del 30 per cento delle aliquote contributive pensionistiche per i primi cinque anni di attività professionale, a condizione che il lavoratore non abbia ancora compiuto il ventitreesimo anno di età alla data di inizio del rapporto di lavoro professionale e sia stato formato in un vivaio italiano per almeno cinque anni. Inoltre, è introdotto il comma aggiuntivo 5-*bis* dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo, che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2027, l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare i lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici mediante polizze assicurative private stipulate con imprese autorizzate iscritte nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con massimali minimi vincolanti: 100 per cento della retribuzione lorda per l'inabilità temporanea, non meno di dieci annualità per l'invalidità permanente, copertura integrale delle spese sanitarie, riabilitative e per protesi, tre annualità di fine carriera per infortunio.

L'articolo 10 in materia di tetto ai compensi degli agenti sportivi e dei procuratori dei calciatori, stabilisce che, per i contratti di lavoro sportivo subordinato nei settori professionistici e per le operazioni di trasferimento dei calciatori professionisti, il compenso riconosciuto agli agenti sportivi o ai procuratori non possa eccedere il 5 per cento della retribuzione annua lorda del calciatore. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la FIGC adotta un regolamento sugli agenti sportivi o introduce norme regolamentari interne che

definiscono limiti percentuali inferiori a tutela della crescita sportiva dei giovani calciatori, oltre a norme disciplinari e antielusive che prevedono sanzioni a carico di agenti, procuratori e società. È in ogni caso vietato il riconoscimento di compensi per contratti di durata inferiore a sei mesi o per prestiti temporanei di durata inferiore a una stagione sportiva. La FIGC istituisce un registro pubblico, liberamente consultabile anche su piattaforme *web* aperte, dei compensi corrisposti. Le disposizioni si applicano ai contratti e alle operazioni di trasferimento perfezionati a decorrere dal 1° luglio 2027.

L'articolo 11 reca l'interpretazione autentica del divieto di pubblicità di giochi e scommesse di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel senso che il divieto di pubblicità di giochi e scommesse comprende ogni forma di comunicazione, diretta o indiretta, anche per il tramite di soggetti terzi quali testimonial, *influencer*, partner commerciali, siti di informazione, reti sociali telematiche e ogni altra forma di promozione, sponsorizzazione o associazione di marca volta a promuovere giochi e scommesse a pagamento; sono escluse le sole comunicazioni informative neutrali rivolte agli adulti maggiorenni che ne facciano espressa richiesta. Le sanzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 sono aumentate del 50 per cento, tanto nel valore minimo quanto nel valore massimo.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di giustizia sportiva e sistema arbitrale, disponendo l'adozione da parte della FIGC, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di modifiche al proprio statuto e ai propri regolamenti al fine di assicurare: la piena indipendenza della procura federale e degli altri organi di giustizia federale rispetto agli organi di rappresentanza della Federazione stessa, prevedendo la separazione delle nomine, l'ineleggibilità dopo la cessazione del mandato, la motivazione obbligatoria dei provvedimenti e la pubblicità delle decisioni; la piena autonomia e indipendenza del sistema arbitrale,

con riconoscimento giuridico e contrattuale del professionismo arbitrale di vertice, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'Associazione italiana arbitri; la pubblicazione integrale dei dati statistici, dei tempi di durata dei procedimenti e dei costi del sistema di giustizia sportiva, accessibili in formato aperto nel sito *internet* istituzionale della Federazione stessa.

L'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie. Gli oneri sono quantificati in 80 milioni di euro per l'anno 2027, in 100 milioni di euro per l'anno 2028 e in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11.

L'articolo 14 reca le disposizioni sull'entrata in vigore della proposta di legge, prevedendo decorrenze diversificate in funzione della natura delle misure ivi previste: le disposizioni dell'articolo 2 si applicano a partire dalla stagione sportiva 2027/2028; le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si

applicano dal 1° gennaio 2027; le disposizioni dell'articolo 7 si applicano dalla stagione sportiva immediatamente successiva alla data di entrata in vigore della legge.

La presente proposta di legge non aspira a essere « la » riforma del calcio italiano, bensì, con maggiore realismo, a introdurre un intervento di sistema, ancorato a fonti normative certe, compatibile con il diritto sportivo internazionale e con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Essa si articola su tre direttrici principali: la predisposizione di una premialità positiva verso i *club* che formano e fanno giocare i giovani calciatori e le giovani calciatrici italiane, il rifinanziamento del Fondo per il professionismo negli sport femminili, il finanziamento strutturale del sistema italiano del calcio attraverso il contrasto della pirateria audiovisiva e il rafforzamento delle misure previste dal citato decreto dignità, in materia di tutela dai fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo.

Per questi motivi, se ne auspica la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di rilanciare il sistema italiano del calcio sia maschile sia femminile, con specifico riguardo ai settori giovanili, all'integrazione sportiva, al calcio femminile, alla qualità degli impianti, alla sostenibilità economica nonché alla *governance* delle federazioni sportive.

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, concernenti i criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio di serie A)

1. Al fine di introdurre indici di premialità per la valorizzazione dei vivai e l'impiego di calciatori italiani convocabili per la squadra nazionale italiana di calcio, sia maschile sia femminile, al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alla valorizzazione dei vivai e dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici »;

b) all'articolo 26:

1) al comma 1, lettera b), le parole: « una quota del 28 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 20 per cento »;

2) al comma 1, lettera c), le parole: « una quota del 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 20 per cento »;

3) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) una quota del 10 per cento sulla base della valorizzazione dei vivai e

dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici convocabili per la squadra nazionale italiana di calcio, sia maschile sia femminile »;

4) al comma 2, la lettera *c*) è abrogata;

5) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Nel decreto di cui al comma 4, la determinazione delle percentuali di ripartizione tra le società della quota di cui alla lettera *c-bis*) del comma 1 tiene conto dei seguenti criteri: il minutaggio effettivo di gioco dei calciatori e delle calciatrici di età compresa tra quindici e ventitré anni nei campionati professionistici; il numero di calciatori e di calciatrici professionisti provenienti da scuole di calcio affiliate; il numero di calciatori e di calciatrici formati nei settori giovanili delle medesime società convocati per le squadre nazionali giovanili o per la squadra nazionale italiana di calcio rispettivamente maschile e femminile. Nel medesimo decreto una quota non inferiore al 50 per cento delle somme ricevute dalle società in applicazione della medesima lettera *c-bis*) del comma 1 è vincolata al reinvestimento nei settori giovanili »;

6) al comma 4, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere *b*), *c*) e *c-bis*) ».

2. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) trasmette, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport, ove nominata, una relazione sui risultati conseguiti con riferimento all'incremento dei minuti giocati da giovani calciatori italiani convocabili per la squadra nazionale italiana di calcio, all'ammontare degli investimenti effettuati nei settori giovanili e alla sostenibilità economica delle società.

Art. 3.

(Istituzione del Fondo per il potenziamento dei settori giovanili maschili e femminili,

dell'impiantistica sportiva di base e dell'integrazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo per il potenziamento dei settori giovanili maschili e femminili, dell'impiantistica sportiva di base e dell'integrazione », con una dotazione iniziale di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Al Fondo di cui al comma 1 è altresì attribuita una quota pari al 70 per cento dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 luglio 2023, n. 93.

3. L'AGCOM comunica trimestralmente al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle sanzioni riscosse ai sensi del comma 2 e, entro trenta giorni dalla comunicazione medesima, trasferisce al Fondo la quota riscossa ai sensi del medesimo comma 2.

4. La gestione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a finanziare:

a) la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di impianti sportivi destinati all'attività giovanile, amatoriale e dilettantistica, con priorità per gli interventi in aree interne e zone periferiche o disagiate, nonché per interventi che ne aumentino l'accessibilità per le persone con disabilità e la sostenibilità ambientale;

b) le misure per l'integrazione dei minori stranieri residenti in Italia nelle scuole di calcio e nei vivai;

c) la realizzazione di programmi di formazione per allenatrici e allenatori, di-

rigenti, istruttori e tecnici dei settori giovanili maschili e femminili delle federazioni sportive nazionali e territoriali.

5. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1, i criteri di assegnazione delle risorse, i requisiti di ammissibilità dei progetti di cui al comma 4, gli obblighi di rendicontazione certificata e i controlli.

Art. 4.

(Rifinanziamento del Fondo per il professionismo negli sport femminili)

1. Il Fondo per il professionismo negli sport femminili, di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è rifinanziato in misura pari a 7 milioni di euro per l'anno 2027, a 7 milioni di euro per l'anno 2028 e a 8 milioni di euro per l'anno 2029.

2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione e ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento del monitoraggio annuale.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport, ove nominata, trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione avente a oggetto i risultati del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 5.

(Credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti sportivi calcistici in concessione)

1. Al fine di favorire l'ammodernamento, la ristrutturazione e la riqualificazione degli impianti sportivi calcistici in concessione da parte delle società conces-

sionarie, alle società sportive professionistiche affiliate alla FIGC e alle società sportive dilettantistiche titolari di concessione per la gestione di un impianto sportivo rilasciata da un ente locale, avente una durata residua non inferiore a trenta anni, è *attribuito*, per gli interventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, un credito d'imposta pari al 30 per cento dei costi sostenuti per l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riqualificazione dell'impianto sportivo calcistico oggetto della concessione, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascun impianto. Costituiscono costi ammissibili ai sensi del presente comma gli investimenti per l'efficientamento energetico, l'accessibilità agli impianti da parte delle persone con disabilità, l'adeguamento ai parametri tecnici minimi di sicurezza stabiliti dalla FIGC, dall'Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA) e dalla Federazione internazionale di calcio (FIFA), il miglioramento dei servizi al pubblico nonché l'estensione della multifunzionalità dell'impianto. Sono esclusi i costi connessi all'acquisizione del bene immobile e alla realizzazione di nuovi impianti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato completato e collaudato. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'importa regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è cumulabile con il credito d'imposta per le erogazioni liberali di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con ogni altra agevolazione fiscale relativa al medesimo intervento, nel limite del costo

effettivamente sostenuto e nel rispetto dei massimali e delle condizioni di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali.

4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una cabina di regia per l'impiantistica sportiva calcistica, composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della medesima Presidenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e della FIGC, con poteri sostitutivi da esercitare in caso di inerzia da parte delle amministrazioni precedenti.

5. L'ammissione alla fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 è subordinata al rispetto, da parte della società beneficiaria, dei seguenti requisiti:

a) il conseguimento di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, di sostenibilità ambientale dell'intervento, di accessibilità integrale per le persone con disabilità e di parità di genere nell'accesso ai servizi dell'impianto;

b) la previsione dell'accesso gratuito o con tariffe agevolate alle manifestazioni sportive e calcistiche tenute nell'impianto in favore di studenti e nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 15.000 euro;

c) la previsione di un limite massimo al prezzo medio degli abbonamenti per la stagione calcistica, da definire con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, sentite la FIGC e le rappresentanze dei tifosi.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative del credito d'imposta di cui al comma 1, compresi i criteri di ammissibilità delle spese e i requisiti tecnici degli interventi, la documentazione necessaria, le procedure di richiesta, di asseverazione tecnica e di erogazione.

zione del beneficio, gli obblighi di rendicontazione, i controlli successivi e le modalità di notifica alla Commissione europea ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Art. 6.

(Agevolazioni fiscali per le scuole di calcio, le società sportive dilettantistiche e la pratica sportiva dei minori e istituzione del Voucher sport per i minori)

1. Al fine di favorire la diffusione capillare delle scuole di calcio nelle aree del territorio nazionale soggette a maggiore disagio socio-economico, dopo l'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è inserito il seguente:

« Art. 5-ter. – *(Associazioni e società sportive dilettantistiche)* – 1. L'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è dovuta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e affiliate alla Federazione italiana giuoco calcio, che gestiscono scuole di calcio maschili o femminili, aventi la sede operativa principale in uno dei comuni situati nelle aree interne individuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, per i primi cinque periodi d'imposta successivi all'iscrizione al predetto Registro. La medesima imposta è ridotta al 50 per cento per i successivi cinque periodi d'imposta. L'agevolazione di cui al presente comma è subordinata al rispetto dei massimali e delle condizioni di cui all'articolo 55 del regolamento (UE)

n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero, ove più favorevole, del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 ».

2. Alle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è concesso, per i medesimi periodi d'imposta in cui si applica l'agevolazione ivi prevista, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i compensi corrisposti agli istruttori sportivi qualificati, ai sensi degli articoli 25, 35 e 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio mensile delle minori entrate derivanti dal presente comma.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1 nonché i requisiti soggettivi e i criteri di ammissibilità delle scuole di calcio beneficiarie, le procedure di richiesta, riconoscimento e revoca delle agevolazioni, gli obblighi di rendicontazione e i controlli successivi e le modalità di notifica alla Commissione europea ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

4. È istituito il *Voucher* sport per i minori, assegnato ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 15.000 euro, per la copertura integrale delle spese di iscrizione e acquisto delle attrezzature relative alla pratica sportiva di un minore presso una società sportiva dilettantistica affiliata a una federazione sportiva nazionale. Una maggiorazione del 50 per cento è attribuita per i minori figli di stranieri residenti in Italia e per i minori residenti in comuni situati nelle aree interne individuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, o nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Le modalità attuative sono stabilite con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La lettera *i-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«*i-quinquies*) le spese, per un importo non superiore a euro 800 per ciascun figlio o per il contribuente medesimo, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva amatoriale rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, ove nominata. La detrazione è modulata in base all'età del soggetto, con una maggiorazione del 30 per cento per i minori di anni quattordici e gli ultrasessantacinquenni ».

6. La lettera *v*) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, è sostituita dalla seguente:

«*v*) le spese, per un importo non superiore a euro 800 per ciascun figlio o per il contribuente medesimo, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva amatoriale rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, ove nominata. La detrazione è modulata in base all'età del soggetto, con una maggiorazione del 30 per cento per i minori di quattordici anni e gli ultrasessantacinquenni ».

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la FIGC

adotta nuovi criteri per la valutazione e l'abilitazione degli allenatori del settore giovanile, fondati sul numero di atleti formati che esordiscono nelle prime squadre professionistiche e nelle selezioni delle squadre nazionali e sul tasso di continuità dell'attività sportiva da parte degli atleti tesserati. I risultati sportivi delle competizioni giovanili non possono costituire criterio principale di valutazione.

Art. 7.

(Disposizioni per il rafforzamento e la semplificazione delle procedure di tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia)

1. Al fine di garantire l'effettività del diritto al tesseramento previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente il tesseramento sportivo dei minori di anni diciotto non aventi cittadinanza italiana e di favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia attraverso la pratica sportiva, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, anche di carattere paralimpico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri statuti, regolamenti e procedure ai seguenti principi inderogabili:

a) la procedura di tesseramento è svolta esclusivamente dai comitati regionali o provinciali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva competenti per territorio, in modalità telematica;

b) la documentazione richiesta al minore e alla società richiedente non può eccedere quella prevista per il tesseramento dei minori cittadini italiani, fatta salva la sola attestazione dell'iscrizione scolastica di cui al citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021;

c) la procedura di tesseramento si conclude entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa; decorso inutilmente tale termine, il tesseramento si intende perfezionato a tutti gli

effetti, anche ai fini della partecipazione alle competizioni federali;

d) il tesseramento non può essere subordinato a condizioni o adempimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, ivi comprese richieste di documenti aggiuntivi non previsti dal citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

2. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che i soggetti di cui al comma 1 provvedano all'adeguamento dei propri statuti, regolamenti e procedure e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport, ove nominata, una relazione sullo stato di attuazione, sui tempi medi di tesseramento, sul numero dei tesseramenti effettuati per regione e sui casi di diniego, con la specifica indicazione delle relative motivazioni.

3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 19 del regolamento della FIFA sullo *status* e i trasferimenti dei calciatori, in materia di protezione dei minori nei trasferimenti internazionali.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di riforma dei campionati professionistici e incentivi all'impiego di calciatori italiani formati nei club)

1. La FIGC adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riforma dei campionati professionistici, con decorrenza dalla stagione sportiva 2027/2028, finalizzato a:

a) ridurre il numero delle società partecipanti ai campionati di serie A e serie B, maschili e femminili, per assicurare la sostenibilità economica del sistema italiano del calcio;

b) introdurre indicatori economico-patrimoniali più stringenti per l'ammissione e la permanenza nei campionati pro-

fessionistici, in coordinamento con la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

c) prevedere, in accordo con la Lega Calcio Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico, parametri volontari di impiego minimo di calciatori italiani formati nel settore giovanile delle società nelle prime squadre di serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché un sistema di incentivi attraverso il riconoscimento di premialità nella ripartizione dei diritti audiovisivi e l'accesso prioritario alle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 3.

2. La FIGC, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport, ove nominata, una proposta di riforma dei campionati ai sensi del comma 1.

Art. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime contributivo e assicurativo dei calciatori professionisti)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. Per i lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici, maschili e femminili, le aliquote contributive pensionistiche di cui all'articolo 35 sono ridotte del 30 per cento per i primi cinque anni di attività professionale, a condizione che il lavoratore non abbia ancora compiuto il ventitreesimo anno di età alla data di inizio del rapporto di lavoro professionale e la sua formazione sia avvenuta in un vivaio italiano per almeno cinque anni »;

b) all'articolo 33, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2027, i lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici, maschili e femminili sono obbligatoriamente assicurati, a cura del datore di lavoro, contro gli infortuni derivanti dall'attività sportiva e da ogni attività connessa, mediante polizze assicurative private aventi i seguenti massimali minimi: indennità per inabilità temporanea pari al 100 per cento della retribuzione lorda fino alla guarigione o alla stabilizzazione; indennità per invalidità permanente non inferiore a quanto previsto dalle tabelle dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con massimale minimo pari a dieci annualità della retribuzione lorda; copertura integrale delle spese sanitarie, riabilitative e per protesi; indennità di fine carriera per infortunio pari ad almeno tre annualità della retribuzione lorda. Le polizze devono essere stipulate con imprese di assicurazione autorizzate e iscritte nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi istituito dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai sensi dell'articolo 109 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le caratteristiche minime, le modalità di stipulazione e i controlli sulla regolarità sono definite con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori sportivi ».

Art. 10.

(Limite ai compensi degli agenti sportivi e dei procuratori dei calciatori)

1. Per i contratti di lavoro sportivo subordinato stipulati nei settori professionistici, il compenso riconosciuto agli agenti sportivi o ai procuratori dei calciatori e delle calciatrici, come definiti dalla normativa della FIFA e dalla FIGC, non può essere superiore, per ciascun contratto o

per ciascuna operazione di trasferimento, al 5 per cento della retribuzione annua lorda. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la FIGC adotta un regolamento sugli agenti sportivi o introduce in ogni caso norme regolamentari interne per la definizione di limiti percentuali inferiori con la finalità di protezione della crescita sportiva dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, introducendo altresì norme disciplinari e antielusive che prevedano sanzioni a carico di agenti, procuratori e società.

2. È in ogni caso vietato il riconoscimento di compensi agli agenti sportivi o ai procuratori per contratti di lavoro sportivo di durata inferiore a sei mesi o per prestiti temporanei di durata inferiore a una stagione sportiva, fatta eccezione per le operazioni di trasferimento definitivo successivamente perfezionate.

3. La FIGC istituisce un registro pubblico, liberamente consultabile anche su piattaforme *web* con dati accessibili in formato aperto, in cui sono pubblicati, per ciascuna operazione di trasferimento: il nominativo dell'agente, il nominativo del calciatore o della calciatrice rappresentati, l'importo del compenso e i dati identificativi della società che lo ha corrisposto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti e alle operazioni di trasferimento perfezionati a decorrere dal 1° luglio 2027.

Art. 11.

(Interpretazione autentica del divieto di pubblicità di giochi e scommesse)

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si interpreta nel senso che il divieto di pubblicità relativo a giochi e scommesse comprende ogni forma di comunicazione, diretta o indiretta, anche per il tramite di soggetti terzi quali *testimonial*, *influencer*, *partner* commerciali, siti di informazione, reti sociali telematiche e ogni altra forma di promozione, sponsorizzazione o associazione di marca volta a promuovere giochi e

scommesse a pagamento, con esclusione delle sole comunicazioni informative neutrali rivolte ai maggiorenni che ne facciano espressa richiesta.

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: « pari al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 30 per cento » e le parole: « a euro 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 75.000 ».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di giustizia sportiva e sistema arbitrale)

1. Al fine di rafforzare l'indipendenza e l'efficacia della giustizia sportiva, la FIGC, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio statuto e i propri regolamenti in modo da garantire:

a) la piena indipendenza della procura federale e degli altri organi di giustizia federale rispetto agli organi di rappresentanza della Federazione, prevedendo la separazione delle nomine, l'ineleggibilità negli organi giurisdizionali per un congruo periodo dopo la cessazione del mandato federale, la motivazione obbligatoria dei provvedimenti e la pubblicità delle decisioni;

b) la piena autonomia e indipendenza del sistema arbitrale, con riconoscimento giuridico e contrattuale del professionismo degli arbitri di vertice, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'Associazione italiana arbitri;

c) la pubblicazione integrale dei dati statistici, dei tempi di durata dei procedimenti e dei costi del sistema di giustizia sportiva, accessibili in formato aperto nel sito *internet* istituzionale della Federazione.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 80 milioni di euro per l'anno

2027, a 100 milioni di euro per l'anno 2028 e a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano a decorrere dalla stagione sportiva 2027/2028.

2. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

3. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano a decorrere dalla prima stagione sportiva successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.



19PDL0209710